

«ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

Bilancio consuntivo 2018

Relazione di governo

Artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016

1. Aspetti introduttivi

In sintesi : 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale*, riferito all'esercizio 2018 a consuntivo; 2) viene approvato con questa delibera l'indicatore complessivo composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) è stata redatta la relazione di governo riferita al bilancio consuntivo 2018; 4) si è convenuto di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sezione trasparenza, (anche ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013), la relazione sul governo della società.

L'indicatore di cui sopra riferito al 2018, è stato prima testato sul bilancio consuntivo 2015, 2016 e 2017.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) sarà poi esteso, anche ai successivi bilanci consuntivi e relativa relazione sul governo della società.

Questo organo amministrativo si riserva la possibilità di redigere detta relazione in via autonoma, ovvero come sezionale della relazione sulla gestione (art. 2428 codice civile) di accompagnamento ai vari bilanci consuntivi a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017.

Nel 2015 (a bilancio consuntivo riclassificato come da d.lgs. 139/2015 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*, in vigore dall'1/1/2016) detto indicatore complessivo registrava un valore di 21,315 (cfr. *infra* la tav. 1), a fronte di un indicatore (K) di basso rischio da crisi aziendale pari o superiore a 3,000, nel caso di specie particolarmente rafforzato dal favorevole indice di indebitamento (qui invertito e generato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale dei terzi) pesato.

Nel 2016 il *trend* dell'indicatore complessivo in esame è sensibilmente migliorato passando a 24,971 (cfr. *infra* la tav. 2).

2015 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F

+ attivo corrente a breve 8.329	+ risultato di esercizio 541	risultato operativo netto 377	patrimonio netto 77.895	valore della produzione 16.432	risultato di esercizio 541
--	------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

– passivo corrente a breve	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/ valore della produzione
7.303	1.368	16.432	11.250	89.145	16.432
/patrimonio netto	/valore della produzione				
77.895	16.432				
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,015	= 0,174	= 0,029	= 20,772	= 0,276	= 0,049
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					21,315

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

La causa che ha generato tale effetto è sostanzialmente da individuarsi nella forte riduzione del capitale dei terzi (cfr. l' indicatore D).

2016 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 2)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F

+ attivo corrente a breve	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio
8.779	1.458	1.881	79.093	15.628	1.458
– passivo corrente a breve	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/ valore della produzione
5.302	1.322	15.628	9.843	88.936	15.628

/patrimonio netto	/valore della produzione				
79.093	15.628				
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,052	= 0,266	= 0,144	= 24,106	= 0,263	= 0,140
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					24,971

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

E – in filigrana – a livello di trend 2015/2016:

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. /da bilancio consuntivo

omogeneo 2015 e 2016

(tav. 3)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2015	0,015	0,174	0,029	20,772	0,276	0,049	21,315
2016	0,052	0,266	0,144	24,106	0,263	0,140	24,971
<i>Trend</i>	+	+	+	+	–	+	+

(Fonte : tavv. 1 e 2)

2017 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 4)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente a breve	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio

10.245	1.539	1.414	80.232	15.252	1.539
– passivo corrente a breve	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/ valore della produzione
5.503	1.277	15.252	9.490	89.722	15.252
/patrimonio netto	/valore della produzione				
80.232	15.252				
= • 1,2	= • 1,5	= • 1,3	= • 3,0	= • 1,5	= • 1,5
= 0,071	= 0,277	= 0,120	= 25,363	= 0,255	= 0,151
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					26,237

(Fonte: Modello matematico ed elaborazioni Lothar)

Il ricorrere ad un indice complessivo piuttosto che ad una serie di indici, consente di meglio apprezzare nel tempo il *trend* dell' indicatore e di percepire immediatamente il risultato complessivo.

Si è così passati da un indice di 24,971 del 2016 a 26,237 nel 2017.

2018 per ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

(tav. 5)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	Valore della produzione	risultato di esercizio
10.022	1.140	1.033	80.822	14.240	1.140
– passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione

5.199	1.416	14.240	9.008	89.830	14.240
/patrimonio netto	/valore della produzione				
80.822	14.240				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 0,072	= 0,269	= 0,094	= 26,917	= 0,238	= 0,120
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					27,71

(Fonte: Bilancio 2018 ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.)

In particolare l'indicatore "A" positivamente risente di un passivo corrente assai inferiore all'attivo corrente.

Ciò genera un indice di +0,072.

L'indicatore "B" fruisce del significativo risultato di esercizio (pari all'8,0% del valore della produzione).

L'indice si attesta a +0,269.

L'indicatore "C" risente di un risultato operativo netto inferiore al risultato di esercizio.

L'indice in esame è così pari a +0,094.

L'indicatore "D" registra (cfr. il denominatore dell'indicatore "A") del forte scostamento tra il capitale di terzi ed il patrimonio netto, quale fattore patrimoniale-finanziario di carattere positivo.

L'indice si assesta a 26,917.

L'indicatore "E" risente di una bassa rotazione dei ricavi rispetto alle attività totali.

L'indice è stato nel 2018 di +0,238.

L'indicatore "F" beneficia del significativo risultato di esercizio (netto) rispetto al valore della produzione.

L'indice è pari a +0,120.

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. /da bilancio consuntivo

omogeneo 2015, 2016, 2017 e 2018

(tav. 6)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale

2015	0,015	0,174	0,029	20,772	0,276	0,049	21,315
2016	0,052	0,266	0,144	24,106	0,263	0,140	24,971
2017	0,071	0,277	0,120	25,363	0,255	0,151	26,237
2018	0,072	0,269	0,094	26,917	0,238	0,120	27,71
<i>Trend 2018/2017</i>	+	-	-	+	-	-	+

Proseguendo, in aderenza al dettato dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, si può osservare che – nel caso di specie – non emerge un indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale tale da indurre questo organo ad adottare i provvedimenti previsti da detta norma.

Né si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento.

Si ricorda che:

*ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., trend dell' indicatore
complessivo 2015, 2016, 2017 e 2018*

(tav. 7)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale (2015,2016,2017 e 2018)		
			basso	medio	alto
2015	$K \geq 3$	21,315	X		
2016	$K \geq 3$	24,971	X		
2017	$K \geq 3$	26,237	X		
2018	$K \geq 3$	27,71	X		

(Fonte: Le tavole precedenti)

La parte del leone la fa l'indicatore "D", con un 2018 (26,917) rispetto all'indicatore complessivo di 27,75.

Si ricorda che:

Grado di equilibrio complessivo

(tav. 8)

K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
se $K \geq 3$	basso	buon grado di equilibrio

$K < 3 > 1,5$	medio	medio grado
$K \leq 1,5$	alto	basso grado

(Fonte: Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale)

3. Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

Il tutto tenendo presente che:

- a) **strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale**, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa : (i) sussistendone le circostanze, l'applicazione della separazione contabile previsto dall'art. 6, c. 1, in deroga all'art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) per le sole società in house il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'

obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP sussistendo l'esimente all'applicazione di detto codice per le società miste ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5 e quindi 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*), cc. da 3 a 9, TUSPP; (v) l'obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP, e art. 3, c. 1, lett. fff) d.lgs. 50/2016; (vi) per le sole società *in house* l'obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP (mentre per le società miste si applicherà oggi) il dettato degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 e 180 del d.lgs. 50/2016 e gli artt. 4, c. 2, lett. c) e 17, TUSPP).

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa : (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all'attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all'interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO o altre norme) e dall'altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (*Legge sul diritto d'autore*); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà*

industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull'efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L' efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L' ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all' adozione in via facoltativa da parte dell' organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall' organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d' impresa**, sono previsti dall' art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell' organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la*

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d'impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell'ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare: 1a) quali sono le attività dell'impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d'azione dell'impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività *sub* 1a, noto *sub* 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a *sub* 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare *sub* 1a e 1b e *sub* 2a e 2b; 3b) l'apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti *sub* 1b.

Ne deriverà un crescente potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano: (a) la "Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni-strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo"; (b) del Parlamento europeo la "Risoluzione sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il "Regolamento relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale", approvato nell'aprile 2013; (d) della Commissione la "Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione" presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Esso costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Il citato grado di difficoltà tiene quindi conto delle caratteristiche organizzative della società, e dell'attività svolta dalla medesima, in coerenza con la propria *mission* istituzionale, che così si riepiloga: lett. c) già in corso; lett. b); lett. a) e d) sulla base delle decisioni che saranno in tal senso assunte entro il 31/12/2019 da parte dell'organo amministrativo di questa società;

Nel corso del 2019 si andranno comunque ad applicare le disposizioni dell'art.6 c.5, dLgs 175/2016, le quali prevedono che "5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4", con la riserva di non motivatamente introdurre l'Ufficio anzi citato e quindi nessun'altro strumento di governo;

Attività in regime di economia di mercato

La struttura presso il MEF deputata alle funzioni di cui all'art. 15 (*Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica*) del TU 2016 e cioè la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro presso il MEF individuata con DM 16/5/2017, ai sensi del citato art. 15, c. 2 di tale TU 2016, ha dato luogo all'attività prodromica alla futura direttiva sulla separazione contabile rivolta alle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato (art. 6, comma 1, del TUSPP) oggetto di consultazione pubblica in data 19/12/2018.

Fermo restando il contenuto della bozza della citata direttiva della struttura presso il MEF sulla separazione contabile di cui all'art. 6, c. 1, TU 2016, l'art. 16 (*Società in house*), di tale TU, ai cc. 3 e 3-bis, precisa che: «3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società».

In punto di diritto vissuto si rinvia a Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, sez. V, sent. n. 2599/2018 e *ibidem* n. 6459/2018 e quindi Corte dei Conti, SRC Lombardia, deliberazione del 9/5/2018, n. 138/2018/VSG e quindi CGUE, sez. VIII, sent. 8/12/2016 C-55315.

Necessita pertanto motivare le **economie di scala** ovvero **altri recuperi di efficienza**.

Il vigente statuto sociale prevede come attività in libero mercato il trasporto e onoranze funebri (in acronimo "TOF") soggetta ai vincoli di scopo con ricavi (A1 + A5), art. 2425 codice civile, inferiori al 20% dei ricavi totali (coincidenti nel caso di specie con il valore della produzione e generati dalla somma dei ricavi da attività protette con i ricavi in regime di economia di mercato).

L'organo amministrativo di questa società con verbale n. 122 del 3/8/2018 ha già individuato i criteri di ribaltamento di costi di funzionamento come da art. 6, c. 1, d. lgs. 175/2016.

Nel 2018 il totale di valore della produzione è stato di euro 14.239.576, di cui TOF euro 1.248.735 e per attività protette euro 12.990.841.

La società può sviluppare ricavi in regime di economia di mercato pari a (12.990.841 / 0,801 – 12.990.841) euro 3.227.437, quale cifra assai inferiore ai ricavi del TOF del 2018.

E' pertanto rispettato il così detto vincolo di attività di cui all'art. 16, TU 2016, e all'art. 5, del codice dei contratti pubblici (in diritto vissuto cfr. Consiglio di Stato, adunanza della Commissione Speciale, parere del 21/4/2016, n. 968; *ibidem* del 17/1/2017, n. 83; *ibidem* dell' 8/3/2017, n. 638, nonché sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016 e quindi le Linee Guida n. 7 dell' ANAC deliberate in data 27/6/2017 ed in vigore dal 15/1/2018).

Circa le economie di scala, ovvero altri recuperi di efficienza si ritiene opportuno, ai sensi del citato art. 16, cc. 3 e 3-bis TU 2016, precisa che :

- 1) il TOF concorre all'assorbimento dei costi fissi generali di funzionamento nella misura (proporzionale ai ricavi specifici) indicata nella precedente deliberazione dell'organo amministrativo monocratico, generando le proporzionali economie di scala;
- 2) la morosità nel TOF risulta percentualmente inferiore (svalutazioni / ricavi • 100) a quella dei ricavi protetti, e più esattamente pari allo 0,22% contro lo 0,34% dei ricavi protetti;
- 3) ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 3, c. 1, lett. fff) e del d.lgs. 175/2016, artt. 11, c. 3; 19, c. 5; 20, c. 2, lett. f), quanto esposto nei punti *sub* 1 e 2 e *infra* n. 5, contribuiscono all'efficientamento dei costi totali di funzionamento;

- 4) i flussi in cassa generati dal TOF, sommando al totale degli ammortamenti e svalutazioni, il risultato di esercizio netto sommano nel 2018 ad euro 52.447 pari al 4,2% del valore della produzione di settore;
- 5) sotto il profilo delle risorse umane di sede il TOF non abbisogna di risorse incrementalì;
- 6) sussistono pertanto i recuperi di efficienza di cui ai sopracitati punti *sub* n. 2, 3 e 4 e le economie di scala di cui ai punti *sub* n. 1 e 5.

È stato quindi prodotto, così come risulta in atti (i quali, per *relationem*, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) il conto economico del TOF per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, e quindi, sempre del TOF, lo stato patrimoniale per l'esercizio 2017 e 2018.

Per memoria si ricorda che, sotto il profilo dell'*excursus* storico, esiste il contratto di servizio TOF composto da n. 12 articoli in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 1012 del 19/6/1996.

Sotto il profilo del metodo, non disponendo di un sistema informatizzato in partita doppia adeguato, lo stato patrimoniale del TOF imputa al passivo le poste specifiche di settore, all'attivo imputa le poste specifiche di settore, aumentate *pro* quota delle poste comuni o altrimenti dette condivise.

La differenza tra tale attivo e passivo genera il patrimonio netto del settore, con dettaglio del risultato di esercizio specifico e della residuale somma *pro* quota del capitale sociale e delle riserve.

asm vigevano e lomellina spa
L'AMMINISTRATORE UNICO

dott. Gianluca Zorzi